REGOLAMENTO (CEE) N. 3241/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1987

che sospende il rilascio di titoli MCS per taluni prodotti della floricoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/86 (2), ha stabilito i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1 del citato atto per taluni prodotti della floricoltura;

considerando che a norma dell'articolo 252 dell'atto di adesione, se dall'esame dell'andamento degli scambi intracomunitari emerge un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e tale situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso, o per una parte di essa, la Commissione decide secondo una procedura d'urgenza le misure conservative necessarie;

considerando che per le piante ornamentali della sottovoce ex 06.02 D della tariffa doganale comune (codice Nimexe 06.02-96 e 06.02-99) il massimale indicativo per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 1987 è stato superato; che occorre sospendere qualsiasi ulteriore rilascio di titoli per il prodotto in progetto; che tale misura comporta il rigetto delle domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio di titoli MCS per le piante ornamentali della sottovoce ex 06.02 D della tariffa doganale comune (codice Nimexe 06.02-96 e 06.02-99) è sospeso fino al 30 novembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
(2) GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 17.